COMUNE DI PIETRASTORNINA
Provincia di Avellino
Commissario Straordinario di Liquidazione
Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 104 del 23/09/2025	**OGGETTO:** Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 – Esclusione dalla massa passiva del credito verso IL BUONGUSTAIO s.r.l.

Il giorno 23 del mese di settembre 2025 nella sede Comunale, il Commissario Straordinario di Liquidazione dr. SESSA Mario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000:

VISTI
- la legge Costituzionale n. 3/2001 "Riforma del Titolo V della Costituzione";
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il disposto dell'art. 248, comma 4 del TUEL che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che dispone l'inserimento nella massa passiva dei debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, dei debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ed in particolare:
  - il comma 3 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito accertato con obbligo di pronto pagamento della somma offerta in caso di accettazione della proposta;
  - il comma 4 stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, elevabile al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
  - il comma 5 dispone la redazione del piano di estinzione da parte dell'Organo straordinario di liquidazione dopo aver effettuato gli accantonamenti di cui al comma 4.
- l'art. 256 al comma 9 prevede che a seguito dell'approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 datata 31 ottobre 2006 con cui è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari di liquidazione devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL;
- l'articolo 36 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, che dispone, in deroga all'articolo 255 comma 10, la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione anche sui residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata;
- l'art. 1, comma 789, della Legge n. 197/2022 che modifica l'articolo 255, comma 10, del TUEL sostituendo il testo con le parole: "*all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui*".

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006584 del 23-09-2025 - partenza - 2 - 6 - @43@

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che reca "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

PREMESSO CHE

- il Comune di Pietrastornina, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30 ottobre 2020 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021 il dott. SESSA Mario è stato nominato Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Pietrastornina;
- in data 13 maggio 2021 il predetto Commissario Straordinario di Liquidazione si è insediato nelle funzioni;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000 - con avviso del 13 maggio 2021 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni dall'affissione, la domanda corredata dei documenti atti a dimostrare la sussistenza del debito nei confronti dell'Ente;
- ai sensi del comma 4 dell'articolo 252 del T.U.E.L. il Commissario Straordinario di Liquidazione è competente per tutti i fatti e gli atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ovvero del 31/12/2019;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 l'Organo Straordinario di Liquidazione, in deroga all'articolo 255, comma 10, del TUEL è competente anche della gestione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata come chiarito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – con la nota n. 1653030 del 13/11/2023;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - con nota n. 161124 del 02/11/2021, in seguito alla richiesta ed alle giustificazioni formulate dall'Organo Straordinario di Liquidazione, ha concesso la proroga del termine per la presentazione del Piano di Rilevazione della Massa Passiva;
- con propria Delibera n. 9 del 09/11/2021 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha adottato i criteri per la gestione ed il pagamento dei fondi vincolati di competenza ovvero quelli attivati ed in essere al 31/12/2019;
- la Giunta Comunale di Pietrastornina con delibera n. 27 del 05/04/2022 ha accettato la proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione, formulata con propria delibera n. 18 dell'8 marzo 2022, per l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con Delibera n. 20 del 28/04/2022 questo Commissario Straordinario di Liquidazione ha adottato i criteri di esamina delle istanze presentate dai creditori per l'inserimento del proprio credito nella massa passiva e di liquidazione degli stessi in base alle percentuali indicate;
- con delibera n. 96 del 19/06/2025 il Commissario Straordinario di Liquidazione ha adottato il Piano di Estinzione dei debiti.

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con decreto n. 72031 del 23/07/2025 ha approvato con prescrizioni il Piano di Estinzione dei debiti adottato dal Commissario Straordinario di Liquidazione con delibera n. 96 del 19/06/2025;

ACQUISITO copia della sentenza del Tribunale di Avellino – Ufficio procedure concorsuali - datata 19/12/2024, con la quale è stata dichiarata chiusa la procedura fallimentare n. 17/2024 per mancanza di attivo, e della visura camerale, aggiornata alla data del 28/01/2025, dalla quale risulta la cancellazione dal Registro delle Imprese della ditta IL BUONGUSTAIO s.r.l. partita iva n. 02500760646;

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006584 del 23-09-2025 - partenza - 2 - 6 - @43@

RICHIAMATO, in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 267/2000, per il quale, acquisita l'adesione dell'ente locale, questo è tenuto a mettere a disposizione risorse per un importo che consenta di finanziare i debiti ammessi alla massa passiva in quanto certi, liquidi ed esigibili;
- il comma 3 del citato art. 258, per il quale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, una volta acquisita la disponibilità delle risorse, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso;
- il comma 4 del citato art. 258, per il quale l'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione ed il 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- il comma 7 che prevede la restituzione all'Ente locale della quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione ed esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Pietrastornina non ha ancora adempiuto al disposto dall'art. 9-bis del D.P.R. n 378/1993 ovvero alla trasmissione degli elenchi dei creditori e debitori relativi ai residui presenti nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 aggiornato in seguito alla revisione straordinaria;
- dalle banche dati pubbliche presenti sui siti istituzionali il Commissario Straordinario di Liquidazione ha reperito i valori dei residui attivi e passivi, distinti per macro voci, iscritti nel bilancio consuntivo dell'anno finanziario 2019 del Comune di Pietrastornina dopo la revisione ordinaria degli stessi approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 27 del 25 giugno 2020;
- tra i residui attivi del bilancio consuntivo 2019 sono stati rilevati crediti registrati sul capitolo 3063 art. 8 per complessivi € 49.282,02 da esigere dalla ditta "IL BUONGUSTAIO s.r.l." e relativo alle seguenti annualità:
  - esercizio 2017 € 20.194,02;
  - esercizio 2018 € 14.544,00;
  - esercizio 2019 € 14.544,00;
- il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 29/2024, ha decretato la chiusura della procedura concorsuale relativa alla società IL BUONGUSTAIO s.r.l. senza possibilità di riparto della massa attiva;
- ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 378/1993 compete all'Organo Straordinario di Liquidazione l'adozione di provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;

RITENUTO che, in attesa dell'ultimazione della procedura di riaccertamento straordinario dei residui, sia opportuno procedere, ai fini del rispetto dei principi contabili di redazione del bilancio degli enti locali, alla determinazione dell'esatto ammontare della somma disponibile per la copertura della massa passiva accertata, eliminando i sopracitati capitoli dai residui attivi inseriti nel piano di estinzione e di onerare il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pietrastornina della rettifica dei ruoli emessi e/o affidati alla società affidataria del servizio di riscossione;

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la cancellazione dei seguenti capitoli accesi tra i residui attivi per gli importi a fianco di ciascuno indicato:
   - capitolo 3063 art. 8 esercizio 2017 € 20.194,02;
   - capitolo 3063 art. 8 esercizio 2018 € 14.544,00;
   - capitolo 3063 art. 8 esercizio 2019 € 14.544,00;
3) di procedere con successivo provvedimento alla rideterminazione del saldo del piano di estinzione secondo le indicazioni ministeriali;

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006584 del 23-09-2025 - partenza - 2 - 6 - @43@

4) di onerare il Responsabile del Servizio Finanziario di riaccertare le somme da incassare per il tramite della società affidataria del servizio di riscossione dei tributi ed imposte;
5) di notificare il presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. n. 378/1993, al Sindaco del Comune di Pietrastornina.

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni è immediatamente eseguibile e verrà pubblicata nei modi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr. Mario SESSA

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006584 del 23-09-2025 - partenza - 2 - 6 - @43@

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione è stata affissa a questo ALBO PRETORIO per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 TUEL n.° 267/2000 e s.i.m..

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/09/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Nino Grasso

Comune di Pietrastornina (AV) Prot. n. 0006584 del 23-09-2025 - partenza - 2 - 6 - @43@